



Comune di Tradate

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 083 Registro Deliberazioni

OGGETTO: ADOZIONE MODIFICA ALL'ART. 87 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO.

L'ANNO DUEMILACINQUE addì VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 21,00 nel Palazzo Comunale di Tradate - piazza Mazzini n.6 -

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

COGNOME	NOME	P	A	COGNOME	NOME	P	A
1 Candiani	Stefano	x		12 Morbi	Fernando	x	
2 Galli	Dario		x	13 Clerici	Mario	x	
3 Candiani	Gianluigi	x		14 Temporalì	Giuseppe	x	
4 Bortolotto	Eugenio		x	15 Luce	Luigi		x
5 Crosta	Gianfranco	x		16 Carignola	Luca	x	
6 Crespi	Cesare	x		17 Gaiani	Walter	x	
7 Angotti	Giuseppe		x	18 Martinelli	Cesare	x	
8 Piacentini	Fabrizio	x		19 Saporiti	Tiziano		x
9 Orto	Giuseppe Antonino		x	20 Bonasso	Giuseppe		x
10 Bollini	Gianfranco	x		21 Zambon	Gianni	x	
11 Tonazzo	Fabio	x					
TOTALE						14	7

Partecipa il Segretario Generale dott. Ernesto Arturi

Sono presenti gli Assessori signori: Margutti Gianluigi, Renna Filippo, Carnelli Angelo, Stevenazzi Sergio, Accordino Franco Roberto, Bianchi Livio, Pipolo Vito.

Sono assenti gli Assessori signori:

Il Sig. **Tonazzo Fabio**, **Presidente**, constatata la legalità dell'adunanza, pone in discussione il seguente argomento dell'ordine del giorno:

Oggetto: Adozione modifica all'art. 87 del Regolamento Edilizio.

Il **Sindaco Candiani** illustra la delibera in approvazione ricordando che l'argomento è stato approvato dalla commissione territorio nella seduta del 23.11.2005; il medesimo riguarda una modifica del regolamento edilizio in merito al posizionamento delle insegne luminose.

In particolare si vuole fare ordine al disordine creato nel modo in cui, ora dei parcheggi, ora della cartellonistica stradale, ma anche sicuramente dal modo con cui gli esercizi commerciali pubblicizzano il proprio prodotto in particolare nei centri storici dove l'amministrazione ha investito nel desiderio di riqualificarne l'immagine.

Il **Presidente Tonazzo** constatato che non vi sono altri interventi pone in votazione la delibera così come esposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

il Comune di Tradate è dotato di Regolamento Edilizio approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. VI/41087 del 22/01/1999;

il Regolamento Edilizio è stato modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82B del 01/01/2003 pubblicata sul B.U.R.L. n. 5 del 28/01/2004;

il Regolamento Edilizio vigente prevede all'art. 87 norme specifiche riguardanti insegne e cartelloni pubblicitari;

la Legge Regionale n. 17 del 27/03/2000 all'art. 6 comma 4 prevede norme relative alla illuminazione di insegne ed in particolare: *“l'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4.500 lumen”*

Considerato il Regolamento Edilizio vigente, approvato antecedentemente l'entrata in vigore della Legge Regionale 17/2000, non prevede norme per la illuminazione delle insegne;

Ritenuto opportuno, prendendo spunto dalle prescrizioni normative, introdurre nel regolamento edilizio norme che regolamentino l'illuminazione delle insegne;

Ritenuto altresì optare per la realizzazione di insegne con illuminazione indiretta, dall'alto verso il basso, ciò con il duplice scopo di contenere il flusso luminoso a ridosso dei fabbricati ove sono installate e di uniformare l'aspetto estetico degli impianti.

Visti gli elaborati tecnici della variante n. 2 al Regolamento Edilizio costituiti da:

- relazione ;
- stralcio testo vigente;
- stralcio con indicazione delle pagine modificate;

Visto:

- l'art. 29 della L.R. 11/03/2005 n. 12;
- l'art. 14 commi 2) 3) e 4) della L.R. 11/03/2005 N. 12;

- il parere espresso dalla Commissione Consiliare Territorio nell'adunanza del 23 novembre 2005;
- l'art. 42 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 9 della Legge 24/03/1989 n. 122;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Direttore Generale, in ordine alla regolarità tecnica;

con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) di adottare, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 23 giugno 1997 e con la procedura di cui all'art.14 commi 2,3, e 4 della legge medesima, la variante n. 2 al Regolamento Edilizio riguardante l'art. 87 costituita dai seguenti elaborati che formano parte integrante del presente atto deliberativo:

- Relazione Tecnica;
- Stralcio testo vigente;
- Stralcio con indicazione delle pagine modificate;

2) di disporre che la presente deliberazione, divenuta esecutiva, con i relativi allegati sia depositata nella segreteria comunale per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal primo giorno di affissione all'albo Pretorio del relativo avviso, affinché chiunque ne abbia interesse ne possa prendere visione; nei successivi 15 giorni gli interessati possono presentare osservazioni ed opposizioni.

3) di dare atto che il parere richiamato nella parte narrativa forma parte integrante della presente deliberazione.

Successivamente con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano **delibera** di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, al fine di consentire la rapida pubblicazione degli atti di variante.

Dopo la votazione esce dall'aula il consigliere Clerici: risultano quindi presenti 13 e assenti 8 consiglieri.

1. PREMESSA

Il comune di Tradate è dotato di Regolamento Edilizio approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. VI/41087 del 22/01/1999.

Successivamente il Regolamento Edilizio è stato modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82B del 01/01/2003 pubblicata sul B.U.R.L. N. 5 del 28/01/2004.

Il Regolamento Edilizio vigente capitolo IV prevede norme regolanti l'aspetto esterno dei fabbricati con particolare riferimento all'interno dell'art. 87 ad insegne e cartelloni pubblicitari.

Il Regolamento Edilizio, approvato anteriormente l'entrata in vigore della Legge Regionale n. 17 del 27/03/2000, non disciplina la realizzazione di insegne e cartelloni pubblicitari luminosi.

L'art. 6 comma 4 della citata Legge Regionale così recita: *“l'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4.500 lumen:”*

Prendendo spunto dalle indicazioni normative l'Amministrazione ha ritenuto opportuno optare per la realizzazione di insegne con illuminazione indiretta, dall'alto verso il basso, ciò con il duplice scopo di contenere il flusso luminoso a ridosso dei fabbricati ove sono installate e di uniformare l'aspetto estetico degli impianti.

2. FINALITA'

La presente variante si prefigge di modificare l'art. 87 del Regolamento Edilizio inserendo norme relative alla illuminazione delle insegne e dei cartelloni pubblicitari.

In particolare viene introdotta la necessità di realizzare l'eventuale illuminazione delle insegne e dei cartelloni con luce indiretta indirizzata dall'alto verso il basso sulla superficie che si intende illuminare.

Qualora fosse dimostrata l'impossibilità di realizzare l'illuminazione indiretta la realizzazione di insegne con illuminazione propria verrà comunque subordinata ad attestazioni che asseverino il limite di emissione luminosa previsto dalla Legge.

La Legge Regionale n. 12 del 11/03/2005 disciplina all'art. 29 la procedura di approvazione del Regolamento Edilizio conseguentemente ai sensi del disposto del medesimo articolo e dell'art. 14 della Legge la presente proposta di modifica verrà adottata dal Consiglio Comunale.

La delibera di adozione verrà depositata per 15 (quindici) giorni presso la segreteria Comunale, entro i successivi 15 (quindici) giorni potranno essere presentate osservazioni ed entro ulteriori 30 giorni il Consiglio Comunale provvederà all'esame delle eventuali osservazioni ed all'approvazione definitiva.

3. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

La presente variante comporta come già anticipato modifiche all'art. 87 del vigente Regolamento Edilizio, in particolare vengono apportate le seguenti variazioni:

il testo vigente prevede un capoverso contrassegnato con la scritta "INSEGNE PUBBLICITARIE, CARTELLONI" e successivi paragrafi individuati rispettivamente con le lettere A) e B) con la riformulazione del testo dell'articolo vengono indicati con numeri i commi di cui è composto l'articolato, conseguentemente vengono eliminati i riferimenti al capoverso ed ai paragrafi.

al comma 9 ("le insegne pubblicitarie di norma") seconda riga si elimina la frase luci abbaglianti o colori;

al comma 9.1 ("nel caso l'altezza") quarta riga si elimina la frase anche luminose;

al comma 9.1 ("nel caso l'altezza") settima riga si elimina la frase luminosa;

dopo il comma 9.2 si aggiungono i commi:

9.3 Ai sensi dell'art. 6 comma 4 della Legge Regionale 27/03/2000 n. 17 l'illuminazione delle insegne potrà essere realizzata esclusivamente con illuminazione esterna dall'alto verso il basso;

9.4 E' consentita la posa di insegne dotate di illuminazione propria esclusivamente nei casi in cui è dimostrata l'impossibilità di realizzare l'impianto di illuminazione esterna;

9.5 In questi casi il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al deposito di una idonea documentazione con la quale il tecnico abilitato certifichi l'impossibilità di realizzare l'impianto di illuminazione esterna e asseveri che il flusso totale emesso dall'illuminazione propria non sia superiore a 4500 lumen;

al comma 12 ("è consentita l'installazione di lampade.....") alla quarta riga si aggiunge la frase e *dall'alto verso il basso*;

al comma 15 ("ZONE AD OVEST DELLA LINEA FERROVIARIA") si aggiungono i commi:

15.4 In ogni caso l'illuminazione delle insegne dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 6 comma 4 della Legge Regionale del 27/03/2000 n. 17 provvedendo di norma alla illuminazione esterna dall'alto verso il basso;

15.5 E' consentita la posa di insegne dotate di illuminazione propria esclusivamente nei casi in cui è dimostrata l'impossibilità di realizzare l'impianto di illuminazione esterna;

15.6 In questi casi il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al deposito di una idonea documentazione con la quale il tecnico abilitato certifichi l'impossibilità di realizzare l'impianto di illuminazione esterna e asseveri che il flusso totale emesso dall'illuminazione propria non sia superiore a 4500 lumen.



REGIONE LOMBARDIA

COMUNE DI TRADATE

PROVINCIA DI VARESE

**PIANO REGOLATORE
GENERALE**

REGOLAMENTO EDILIZIO

2° VARIANTE

STRALCIO TESTO VIGENTE

Con sottolineatura sono evidenziate le parti modificate



ART. 87 APPOSIZIONE DI INDICATORI E ALTRI APPARECCHI DI INTERESSE PUBBLICO - INSEGNE - CARTELLONI PUBBLICITARI - TENDE DA SOLE

L'Amministrazione Comunale può, per ragioni di pubblico interesse e previo avviso alla proprietà, applicare (o fare applicare) sulle fronti delle costruzioni:

- le targhe contenenti le indicazioni dei nomi assegnati alle aree pubbliche;
- i cartelli per segnalazioni stradali;
- le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamenti, di idranti, etc...;
- le mensole i ganci, le condutture per la pubblica illuminazione e per i servizi di trasporto pubblico;
- i cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto e di pronto soccorso e delle farmacie;
- i cartelli segnalatori dei servizi stradali di PP.TT., Telefoni, Monopolio;
- gli orologi elettrici;
- i sostegni per i fili conduttori elettrici;
- gli avvisatori elettrici stradali con i loro accessori e ogni altro elemento indispensabile all'organizzazione degli spazi pubblici;
- le targhe e gli apparecchi relativi ai pubblici servizi.

Le targhe delle vie, le piastrine, i capisaldi, gli avvisatori, gli orologi elettrici e i carrelli sopraindicati non devono in alcun modo essere sottratti alla pubblica vista.

Gli apparecchi elencati nel 1° comma non devono arrecare molestia all'utenza dello stabile.

L'installazione di quanto sopra elencato non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per il pedone.

Il proprietario, prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte di un fabbricato alla quale sia apposto uno degli apparecchi o di indicatori di cui al comma precedenti, deve darne avviso al Sindaco o all'ente interessato che prescrivono nel più breve tempo possibile le cautele del caso.

La manutenzione degli oggetti, elencati nel 1° comma, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, e' a carico degli enti o privati installatori.

Gli indicatori e gli apparecchi di cui al presente articolo possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a tutela soltanto qualora non esistano ragionevoli alternative e con le attenzioni rese necessarie dalle caratteristiche delle costruzioni stesse e dell'ambiente.

In tutto il territorio comunale sono proibite di norma le pubblicità stradali, con l'esclusione di quelle di interesse pubblico.

INSEGNE PUBBLICITARIE, CARTELLONI

A)

Le insegne pubblicitarie di norma devono essere inserite nel vano della vetrina o nel cassonetto di protezione della serranda e non devono essere luci abbaglianti o colori tali da disturbare la segnaletica.

Nel caso l'altezza della vetrina dal piano stradale o dal marciapiede fosse uguale o inferiore a ml 3.00 e fosse priva di cassonetto, e se vi fossero più vetrine affiancate a distanza uguale o inferiore a ml 2.00, può essere consentita l'installazione di insegne, anche luminose, al di sopra delle vetrine stesse purchè l'insegna abbia un'altezza massima di cm 50, una sporgenza massima di cm 10, l'altezza massima da terra del bordo superiore pari a ml 3.80 ed una lunghezza massima pari allo sviluppo complessivo delle vetrine maggiorato di cm 50 per lato. Nel caso l'insegna luminosa fosse posta sulla faccia di edificio arretrata di almeno ml 5.00 dal ciglio stradale, l'altezza di cui al capoverso precedente può essere elevata a cm 100 fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni.

Sono tassativamente vietate le insegne e/o le scritte pubblicitarie poste a bandiera (se sporgenti sul suolo pubblico) o comunque sporgenti dalle facciate per più di 10 cm, anche se applicate su sporti esistenti quali balconi, gronde, aggetti in genere, con l'esclusione di quelle di interesse pubblico (uffici postali - simbolo di farmacie - ambulatori - telefoni - bancomat - generi di monopolio - ricevitorie lotto - totip - totocalcio, etc..) che dovranno comunque essere poste ad un'altezza non inferiore a ml 4.20 dal piano stradale.

9.3 = = = (Comma da aggiungere) = = =

9.4 = = = (Comma da aggiungere) = = =

9.5 = = = (Comma da aggiungere) = = =

Le tende da sole devono essere inserite entro il vano delle vetrine, non devono sovrapporsi agli elementi architettonici del fronte ed in ogni caso non potranno avere nel punto più basso un'altezza inferiore a ml 2.20 dal piano del marciapiede e dovranno avere una sporgenza non superiore alla larghezza del marciapiede diminuita di cm 30 con un massimo di ml 1.50.

B)

In adiacenza di vetrine e' consentita l'installazione di scritte pubblicitarie non luminose, aventi una superficie massima di mq 1.00, altezza minima del bordo inferiore pari a ml 2.50 e quella massima del bordo superiore pari a ml 3.80, misurate dal piano del marciapiede.

E' consentita l'installazione di lampade per l'illuminazione esterna delle vetrine purchè non siano ad intermittenza, non siano a colori varianti, non siano ad effetti speciali, non producano abbagliamento, siano provviste di accessori che convogliano il flusso luminoso verso le vetrine _____, siano poste ad un'altezza minima di ml 2.50 dal piano di calpestio ed abbiano una sporgenza non superiore alla larghezza del percorso pedonale antistante con un massimo di cm 50.

All'interno dei porticati assoggettati all'uso pubblico e' consentita la posa in opera di bacheche per annunci pubblicitari aventi dimensioni massime di cm 100 x 100, spessore massimo di cm 10 e altezza minima da terra del bordo inferiore pari a ml 1.50.

Eccezionalmente potrà essere consentita l'installazione sul suolo pubblico di appositi pannelli contenenti frecce direzionali di segnaletica privata, con colori e dimensioni prescritti dalla normativa vigente, in posizioni definite in uno studio globale esteso a tutto il territorio comunale.

Le attività presegnalate dovranno essere svolte nell'ambito del territorio comunale e per ognuna di queste attività sarà consentita l'installazione di massimo quattro frecce.

ZONE AD OVEST DELLA LINEA FERROVIARIA

In queste zone e' consentita, all'interno delle proprietà private, l'installazione di scritte e cartelloni pubblicitari, anche a bandiera, a condizione che riguardino esclusivamente attività svolte all'interno della singola area e che non abbiano superficie superiore a mq 3.00.

Tali elementi non dovranno comunque sporgere sul sedime stradale.

Eventuali deroghe alle dimensioni potranno essere consentite nel caso le insegne vengano poste sui fronti degli edifici al di sopra delle vetrine o su frontespizi ciechi.

15.4 = = = (Comma da aggiungere) = = =

15.5 = = = (Comma da aggiungere) = = =

15.6 = = = (Comma da aggiungere) = = =

Sui fronti di edifici di carattere storico, monumentale o con vincolo di facciata, appositamente individuati negli strumenti urbanistici, la posa in opera di insegne, targhe, tende da sole, scritte pubblicitarie in genere sarà subordinata ad una valutazione di compatibilità con l'aspetto architettonico complessivo.

Le domande per l'installazione di insegne, targhe, cartelli pubblicitari, tende da sole, frecce direzionali, dovranno essere redatte in competente bollo, dovranno contenere i dati anagrafici e fiscali del richiedente e dovranno essere presentate all'Ufficio Tecnico Comunale.

Alla domanda dovranno essere allegati, in duplice copia, i disegni quotati di quanto si intende realizzare con specificati i materiali, e caratteristiche e i colori, e, nel caso fossero da applicare sulla facciata di un edificio, i grafici della facciata stessa con indicata l'opera oggetto di richiesta, oppure documentazione fotografica con eventuale fotomontaggio della stessa insegna o targa.

Quanto detto nel presente articolo non deve comunque essere in contrasto con il precedente art. 17 attinente gli interventi di arredo urbano.



REGIONE LOMBARDIA

COMUNE DI TRADATE

PROVINCIA DI VARESE

**PIANO REGOLATORE
GENERALE**

REGOLAMENTO EDILIZIO

2° VARIANTE

STRALCIO CON INDICAZIONE DELLE PAGINE
MODIFICATE

*In corsivo e grassetto sono evidenziate le modifiche
apportate*



IL DIRETTORE GENERALE
[Handwritten signature]

ART. 87 APPOSIZIONE DI INDICATORI E ALTRI APPARECCHI DI INTERESSE PUBBLICO - INSEGNE - CARTELLONI PUBBLICITARI - TENDE DA SOLE

1 L'Amministrazione Comunale può, per ragioni di pubblico interesse e previo avviso alla proprietà, applicare (o fare applicare) sulle fronti delle costruzioni:

1.1 le targhe contenenti le indicazioni dei nomi assegnati alle aree pubbliche;

1.2 i cartelli per segnalazioni stradali;

1.3 le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamenti, di idranti, etc...;

1.4 le mensole i ganci, le condutture per la pubblica illuminazione e per i servizi di trasporto pubblico;

1.5 cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto e di pronto soccorso e delle farmacie;

1.6 i cartelli segnalatori dei servizi stradali di PP.TT., Telefoni, Monopolio;

1.7 gli orologi elettrici;

1.8 i sostegni per i fili conduttori elettrici;

1.9 gli avvisatori elettrici stradali con i loro accessori e ogni altro elemento indispensabile all'organizzazione degli spazi pubblici;

1.10 le targhe e gli apparecchi relativi ai pubblici servizi.

2 Le targhe delle vie, le piastrine, i capisaldi, gli avvisatori, gli orologi elettrici e i carrelli sopraindicati non devono in alcun modo essere sottratti alla pubblica vista.

3 Gli apparecchi elencati nel I° comma non devono arrecare molestia all'utenza dello stabile.

4 L'installazione di quanto sopra elencato non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per il pedone.

5 Il proprietario, prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte di un fabbricato alla quale sia apposto uno degli apparecchi o di indicatori di cui ai comma precedenti, deve darne avviso al Sindaco o all'ente interessato che prescrivono nel più breve tempo possibile le cautele del caso.

6 La manutenzione degli oggetti, elencati nel I° comma, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, e' a carico degli enti o privati installatori.

7 Gli indicatori e gli apparecchi di cui al presente articolo possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a tutela soltanto qualora non esistano ragionevoli alternative e con le attenzioni rese necessarie dalle caratteristiche delle costruzioni stesse e dell'ambiente.

8 In tutto il territorio comunale sono proibite di norma le pubblicità stradali, con l'esclusione di quelle di interesse pubblico.

9 Le insegne pubblicitarie di norma devono essere inserite nel vano della vetrina o nel cassonetto di protezione della serranda e non devono essere tali da disturbare la segnaletica.

9.1 Nel caso l'altezza della vetrina dal piano stradale o dal marciapiede fosse uguale o inferiore a ml 3.00 e fosse priva di cassonetto, e se vi fossero più vetrine affiancate a distanza uguale o inferiore a ml 2.00, può essere consentita l'installazione di insegne, al di sopra delle vetrine stesse purchè l'insegna abbia un'altezza massima di cm 50, una sporgenza massima di cm 10, l'altezza massima da terra del bordo superiore pari a ml 3.80 ed una lunghezza massima pari allo sviluppo complessivo delle vetrine maggiorato di cm 50 per lato. Nel caso l'insegna fosse posta sulla faccia di edificio arretrata di almeno ml 5.00 dal ciglio stradale, l'altezza di cui al capoverso precedente può essere elevata a cm 100 fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni.

9.2 Sono tassativamente vietate le insegne e/o le scritte pubblicitarie poste a bandiera (se sporgenti sul suolo pubblico) o comunque sporgenti dalle facciate per più di 10 cm, anche se applicate su sporti esistenti quali balconi, gronde, aggetti in genere, con l'esclusione di quelle di interesse pubblico (uffici postali - simbolo di farmacie - ambulatori - telefoni - bancomat - generi di monopolio - ricevitorie lotto - totip - totocalcio, etc..) che dovranno comunque essere poste ad un'altezza non inferiore a ml 4.20 dal piano stradale.

9.3 Ai sensi dell'art. 6 comma 4 della Legge Regionale 27/03/2000 n. 17 l'illuminazione delle insegne potrà essere realizzata esclusivamente con illuminazione esterna dall'alto verso il basso.

9.4 E' consentita la posa di insegne dotate di illuminazione propria esclusivamente nei casi in cui è dimostrata l'impossibilità di realizzare l'impianto di illuminazione esterna.

9.5 In questi casi il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al deposito di una idonea documentazione con la quale il tecnico abilitato certifichi l'impossibilità di realizzare l'impianto di illuminazione esterna e asseveri che il flusso totale emesso dall'illuminazione propria non sia superiore a 4500 lumen.

10 Le tende da sole devono essere inserite entro il vano delle vetrine, non devono sovrapporsi agli elementi architettonici del fronte ed in ogni caso non potranno avere nel punto più basso un'altezza inferiore a ml 2.20 dal piano del marciapiede e dovranno avere una sporgenza non superiore alla larghezza del marciapiede diminuita di cm 30 con un massimo di ml 1.50.

11 In adiacenza di vetrine e' consentita l'installazione di scritte pubblicitarie non luminose, aventi una superficie massima di mq 1.00, altezza minima del bordo inferiore pari a ml 2.50 e quella massima del bordo superiore pari a ml 3.80, misurate dal piano del marciapiede.

12 E' consentita l'installazione di lampade per l'illuminazione esterna delle vetrine purchè non siano ad intermittenza, non siano a colori varianti, non siano ad effetti speciali, non producano abbagliamento, siano provviste di accessori che convogliano il flusso luminoso verso le vetrine *e dall'alto verso il basso*, siano poste ad un'altezza minima di ml 2.50 dal piano di calpestio ed abbiano una sporgenza non superiore alla larghezza del percorso pedonale antistante con un massimo di cm 50.

13 All'interno dei porticati assoggettati all'uso pubblico e' consentita la posa in opera di bacheche per annunci pubblicitari aventi dimensioni massime di cm 100 x 100, spessore massimo di cm 10 e altezza minima da terra del bordo inferiore pari a ml 1.50.

14 Eccezionalmente potrà essere consentita l'installazione sul suolo pubblico di appositi pannelli contenenti frecce direzionali di segnaletica privata, con colori e dimensioni prescritti dalla normativa vigente, in posizioni definite in uno studio globale esteso a tutto il territorio comunale.

14.1 Le attività presegnalate dovranno essere svolte nell'ambito del territorio comunale e per ognuna di queste attività sarà consentita l'installazione di massimo quattro frecce.

15 ZONE AD OVEST DELLA LINEA FERROVIARIA

15.1 In queste zone e' consentita, all'interno delle proprietà private, l'installazione di scritte e cartelloni pubblicitari, anche a bandiera, a condizione che riguardino esclusivamente attività svolte all'interno della singola area e che non abbiano superficie superiore a mq 3.00.

15.2 Tali elementi non dovranno comunque sporgere sul sedime stradale.

15.3 Eventuali deroghe alle dimensioni potranno essere consentite nel caso le insegne vengano poste sui fronti degli edifici al di sopra delle vetrine o su frontespizi ciechi.

15.4 In ogni caso l'illuminazione delle insegne dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 6 comma 4 della Legge Regionale del 27/03/2000 n. 17 provvedendo di norma alla illuminazione esterna dall'alto verso il basso

15.5 E' consentita la posa di insegne dotate di illuminazione propria esclusivamente nei casi in cui è dimostrata l'impossibilità di realizzare l'impianto di illuminazione esterna.

15.6 In questi casi il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al deposito di una idonea documentazione con la quale il tecnico abilitato certifichi l'impossibilità di realizzare l'impianto di illuminazione esterna e asseveri che il flusso totale emesso dall'illuminazione propria non sia superiore a 4500 lumen

16 Sui fronti di edifici di carattere storico, monumentale o con vincolo di facciata, appositamente individuati negli strumenti urbanistici, la posa in opera di insegne, targhe, tende da sole, scritte pubblicitarie in genere sarà subordinata ad una valutazione di compatibilità con l'aspetto architettonico complessivo.

17 Le domande per l'installazione di insegne, targhe, cartelli pubblicitari, tende da sole, frecce direzionali, dovranno essere redatte in competente bollo, dovranno contenere i dati anagrafici e fiscali del richiedente e dovranno essere presentate all'Ufficio Tecnico Comunale.

18 Alla domanda dovranno essere allegati, in duplice copia, i disegni quotati di quanto si intende realizzare con specificati i materiali, e caratteristiche e i colori, e, nel caso fossero da applicare sulla facciata di un edificio, i grafici della facciata stessa con indicata l'opera oggetto di richiesta, oppure documentazione fotografica con eventuale fotomontaggio della stessa insegna o targa.

19 Quanto detto nel presente articolo non deve comunque essere in contrasto con il precedente ART. 17 attinente agli interventi di arredo urbano.

COMUNE DI TRADATE

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale con oggetto:
Adozione modifica all'art. 87 del Regolamento Edilizio.

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, 1° comma, D.leg. 627/2000) della presente proposta di deliberazione:

FAVOREVOLE

Tradate, li 24/11/2005


IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Ing. Claudio Ceriani)

Vista la proposta di adottare la presente deliberazione:

Tradate, li 29.11.05

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Ernesto Arturi)

La presente deliberazione e' stata approvata dal Consiglio Comunale nella seduta
del _____ atto n. _____

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Ernesto Arturi

IL PRESIDENTE
F.to Fabio Tonazzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi **dal 12 dicembre 2005 al 27 dicembre 2005** come prescritto dall'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000.

li, 12 dicembre 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Ernesto Arturi

Per copia conforme all'originale

li, 12 dicembre 2005



IL SEGRETARIO GENERALE
Ernesto Arturi

ESECUTIVITA' :

E' divenuta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000, in data 29 novembre 2005

li, 12 dicembre 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
Ernesto Arturi

E' divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs 267/2000, in data 22 dicembre 2005 dopo 10 giorni di pubblicazione decorrenti dal 12 dicembre 2005

E' stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 12 dicembre 2005 al 27 dicembre 2005 senza osservazioni od opposizioni.

li,

IL SEGRETARIO GENERALE
Ernesto Arturi